

5/2009

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ALCUNE FATTISPECIE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, CON DECORRENZA DALL'1.1.2009

L'Assessore alle Finanze riferisce:

Il regolamento in materia di ICI è stato adottato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 446/97, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 in data 16.12.1998, modificato, per l'anno 2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100, in data 20.12.1999; per l'anno 2001 con deliberazione del C.C. n. 12 in data 12.2.2001 e per l'anno 2003 con deliberazione del C.C. n. 18 in data 4.3.2003, per l'anno 2004 con deliberazione C.C. n. 8 del 2.2.2004, per l'anno 2006 con deliberazione del C.C. n. 16 in data 30.01.06 e per l'anno 2007 con deliberazione del C.C. n. 23 del 27.03.07;

Si ritiene ora opportuno apportare alcune modifiche al suddetto regolamento al fine di mantenere un'aliquota agevolata e rispettiva detrazione d'imposta per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, che, essendo censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non rientrano nei casi di esenzione totale dal pagamento del tributo;

La Commissione Consiliare Finanze, nel corso delle sedute relative all'esame del bilancio di previsione, ha esaminato la proposta senza nulla rilevare

Visto l'art. 52, del D.Lgs. 446/97 e la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ed in particolare il comma 169 che stabilisce le modalità per l'adozione delle deliberazioni in materia di tributi locali, la competente Ripartizione Finanziaria propone al Consiglio Comunale di deliberare in merito;

Al riguardo è stato acquisito il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Capo Ripartizione Finanziaria ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Comunale;

L'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, al quale la Giunta Comunale ha stabilito di rimmetterlo per l'adozione del seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Udito il relatore ;

Sentita la discussione dei presenti riguardante complessivamente tutte le proposte di cui all'ordine del giorno della presente seduta relative alla manovra di bilancio ;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 40 dello Statuto comunale e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo;

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sottoriportati

DELIBERA

1) di stabilire un'aliquota agevolata e relativa detrazione per i fabbricati che pur essendo adibiti ad abitazione principale sono ancora soggetti al pagamento dell'imposta (fabbricati A/1, A/8 e A/9) ;

2) di dare atto che, in conseguenza alle predette modifiche, il regolamento in oggetto risulta ridefinito nel testo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che le modifiche apportate hanno decorrenza dal 1 gennaio 2009.

Si dà atto che è entrato il Sindaco ed è uscito il Cons. Cravero : Presenti n. 19

PRESIDENTE: Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola pongo in votazione il provvedimento nella formulazione predisposta dalla Giunta Comunale.

Presenti	n. 19
Astenuti	n. 1 (Pirra)
Votanti	n. 18
Favorevoli	n. 18

Il Presidente dà quindi atto che il provvedimento risulta approvato nella formulazione predisposta dalla Giunta Comunale.

Con separata ed unanime votazione (Presenti n. 19, Astenuti n. 1 (Pirra), Votanti n.18, Favorevoli n. 18), resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma legge 267/2000.

% Allegato



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Tributi

Tel. 0172.430001 – Fax 0172.424812 - e-mail tributi@comune.bra.cn.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ALCUNE FATTISPECIE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI con decorrenza dall' 1/01/2009

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446, disciplina alcune fattispecie di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 30.12.92, n. 504 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 2 – Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. Ai sensi del comma 1, lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati che risultino oltre che posseduti anche utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Art. 3 – Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D.Lgs. 446/97, la cantina, il garage o posto macchina o la tettoia, costituente pertinenza di un'abitazione principale, usufruisce dell'aliquota ridotta prevista per la stessa.
2. L'agevolazione è concessa per una sola Unità Immobiliare (che deve essere compresa nelle seguenti categorie catastali: C/2, C/6, C/7) e che deve essere utilizzata dallo stesso proprietario o titolare di diritto reale.
3. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta (usufruibile, comunque una sola volta), sono equiparate all'abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione e non locata a terzi;
 - b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado od affini fino al 2° grado, che la occupano come abitazione e relativa pertinenza, a condizione che gli utilizzatori, oltre il primo grado di parentela in linea retta, non siano in possesso,

- a qualsiasi titolo, di proprietà immobiliari;
- c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di unificazione catastale delle unità medesime;
- d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
4. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra elencate, mediante la compilazione di dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere in presenza di un funzionario del Servizio Tributi oppure allegando la fotocopia del documento d'identità.

Art. 3/a – Aliquota agevolata per contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98

1. di stabilire un'aliquota agevolata per le abitazioni locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, come previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 431/98.
2. L'aliquota agevolata è applicata dal mese successivo alla stipula del contratto di locazione e potrà essere confermata per tutta la durata del contratto stesso.
3. Per usufruire dell'aliquota ridotta, sarà sufficiente che gli interessati esibiscano, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, all'Ufficio Tributi la copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, dal quale risultino chiaramente gli estremi catastali dell'immobile locato.
4. La quantificazione dell'aliquota sarà effettuata con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe e non potrà essere superiore all'aliquota prevista per le abitazioni principali.

Art. 3/b – Aliquota agevolata per fabbricati ad uso produttivo di nuova costruzione.

1. di stabilire, un'aliquota agevolata per i fabbricati di nuova costruzione, utilizzati direttamente dal soggetto passivo d'imposta, per lo svolgimento di un'attività produttiva (commerciale, industriale, agricola, professionale, artigianale). Detti fabbricati dovranno essere censiti nella categoria catastale pertinente.
2. per fabbricati di nuova costruzione si intendono quelli per cui la dichiarazione di ultimazione dei lavori è rilasciata in data non antecedente i 12 mesi dall'effettivo inizio dell'attività produttiva.
3. potranno usufruire dell'agevolazione anche gli immobili ampliati, alle stesse condizioni stabilite per quelli di nuova edificazione, relativamente alla sola parte di nuova costruzione.
4. l'aliquota agevolata sarà applicata a decorrere dal mese successivo a quello dell'inizio dell'attività nell'immobile ed avrà validità per anni quattro compreso quello di decorrenza.
5. Per ottenere l'agevolazione dovrà essere prodotta apposita richiesta documentata da presentarsi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, al Servizio Tributi.
6. La quantificazione dell'aliquota sarà effettuata con la deliberazione annuale di

approvazione delle tariffe.

Art. 3/c – Aliquota agevolata per fabbricati il cui soggetto passivo di imposta sia una società od un ente a partecipazione comunale.

- 1) di stabilire, un'aliquota agevolata per i fabbricati il cui soggetto passivo di imposta sia una società, un consorzio od altra persona giuridica in cui il comune detenga una partecipazione qualificata.
- 2) per partecipazione qualificata si intende la partecipazione al capitale sociale, al fondo consortile e/o di dotazione superiore al 20%.

Art. 3/d – Aliquota agevolata e detrazione per le Unità Immobiliari adibite ad abitazione principale.

- 1) di stabilire un'aliquota agevolata ed una detrazione d'imposta, per le abitazioni principali e relativa pertinenza che non rientrano tra quelle escluse per legge dal pagamento dell'imposta.
- 2) La quantificazione dell'aliquota e della detrazione sarà effettuata con l'apposita deliberazione annuale.

Art. 4 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali di commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune.
2. Allo scopo viene costituita apposita commissione con funzioni propositive e consultive. La Commissione è presieduta dall'Assessore alle Finanze ed è composta dal Responsabile della Ripartizione Urbanistica, dal Responsabile del Servizio Tributario, da un iscritto all'ordine degli Ingegneri od Architetti e da un iscritto all'ordine dei geometri. Un dipendente del Servizio Tributi svolge le funzioni di segretario.

Art. 5 – Fabbricati fatiscenti

1. Ai sensi del comma 1, lettera h), dell'art. 59, del D.Lgs. 446/97, si dispone che un fabbricato possa essere ritenuto "inabitabile" ai fini della fruizione della riduzione d'imposta di cui al comma 1, dell'art. 8, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662/96, quando si verificano alcune delle seguenti condizioni:
 - Impianto idrico in cattivo stato e non funzionante
 - impianto elettrico non funzionante e non a norma
 - impianto di smaltimento delle acque reflue assente o non funzionante
 - servizi igienici in cattivo stato e non funzionanti
 - infissi e serramenti in cattivo stato
 - opere murarie in precario stato di conservazione

e le stesse non siano sanabili se non con consistenti lavori di manutenzione straordinaria.

Art. 6 – Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che il

versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati parzialmente costruiti, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione è ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte costruita ed assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 8 – Comunicazione e dichiarazione annuale

1. L'obbligo di presentazione della comunicazione è soppresso, secondo quanto previsto dal c. 175 della legge Finanziaria 2007.
3. La dichiarazione dovrà essere prodotta solamente nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3/bis del D.Lgs. 463/97 e per la richiesta di riduzioni od agevolazioni. (c. 53 legge 248/06 e c. 174 legge Finanziaria 2007)

Art. 9 – Verifica ed accertamento

1. L'Ufficio Tributi provvede all'emissione degli avvisi di accertamento in rettifica o liquidazione e delle sanzioni ed interessi previsti dalla legge o dal regolamento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.97 n. 472 e successive modificazioni.

Art. 10 – Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, sono attribuiti compensi incentivanti per il lavoro di accertamento e liquidazione dell'imposta al personale addetto all'Ufficio Tributi.
2. A tal fine è stanziato, nei bilanci di previsione dell'anno 1999 e seguenti, apposito fondo pari ad una percentuale dell'importo totale degli avvisi di accertamento e liquidazione divenuti esecutivi ai sensi di legge (non revocati d'ufficio o non contestati nei termini o se contestati decisi con sentenza di primo grado favorevole al Comune) nel corso dell'anno precedente.
3. Detta percentuale è stabilita annualmente, in via preventiva, tenuto conto dei progetti di recupero dell'evasione e sentiti i pareri del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio, con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il fondo è ripartito tra i dipendenti di ruolo dell'Ufficio Tributi, con determinazione

motivata del Dirigente della Ripartizione Finanziaria, sentito il Responsabile della gestione dell'imposta.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.